



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 225407 del 23 dicembre 2014

Oggetto: Attività di pulizia-lavaggio ecologico di autovetture – SCIA - Quesito

Si fa riferimento alla nota a margine indicata, con la quale codesto Comune chiede chiarimenti in merito agli eventuali adempimenti amministrativi da parte di una società che svolge attività di pulizia-lavaggio ecologico di autovetture.

Riferisce che l'Amministratore della società in questione ha comunicato che l'attività consisterà in pulizia di auto, totalmente a mano, con prodotti ecologici naturali e con uso di pezze in microfibra; non è necessario l'utilizzo di macchinari, di impianti nonché di locali preposti in quanto non è previsto uso di acqua e di saponi e non vengono prodotti scarichi di nessun tipo, né di acqua, né di fumo o gas.

Stante la particolarità della fattispecie, che non consente di individuare la normativa di riferimento né di applicare la SCIA, evidenzia che il titolare ha chiesto di considerare la comunicazione dell'inizio dell'attività come formale segnalazione di inizio di attività, auspicando di ricevere al più presto tutte le indicazioni circa gli eventuali necessari adempimenti amministrativi.

Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

Fa presente, in via preliminare, che nell'ambito della normativa di propria competenza non risulta esserci alcun specifico riferimento all'attività in discorso.

Si ritiene, comunque, che al pari di altre attività artigianali, di produzione o di servizio, si tratti di attività che non è regolata in quanto tale (che non prevede, cioè, limiti numerici o programmatori o requisiti morali e professionali del titolare), ma relativamente alla quale sono regolati alcuni effetti o modalità operative (autorizzazioni agli scarichi ed altre eventuali autorizzazioni ambientali per uso di motori, etc.).

Ne consegue che se per le caratteristiche con cui l'attività è svolta non si verificano le condizioni che richiedono tali autorizzazioni, l'attività deve ritenersi totalmente libera, salvi gli adempimenti prescritti da altre norme (come per esempio la comunicazione dell'avvio dell'attività al Registro delle Imprese) ed il rispetto di tutte le norme vigenti.



2

La presente nota e il relativo quesito sono comunque inoltrati al Ministero dell'Ambiente, il quale è pregato di far conoscere anche alla scrivente il proprio avviso al riguardo per gli eventuali aspetti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)